Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 184 del 10 agosto 1936-XIV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

REGIO DECRETO 1° agosto 1936-XIV, n. **1493.**

Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 della legge 6 giugno 1935, n. 1404;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1656, riguardante il nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima;
Visto il R. decreto 9 agosto 1935, n. 1762, riguardante la istituzione di un « Centro alti studi di guerra marittima »;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della Marina mercantile;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, relativa alla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2. — In attesa della pubblicazione del regolamento restano in vigore, in quanto applicabili, le norme per l'esecuzione del testo unico 7 novembre 1929, n. 2007, e quelle per l'esecuzione della legge 6 giugno 1935, n. 1404, ed è data, nel frattempo, facoltà al Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, di emanare, ove occorra, norme complementari integrative.

Art. 3. — Sono abrogati il testo unico 7 novembre 1929, n. 2007, e le successive modificazioni, fatta eccezione per gli articoli 1 (1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma), 2, 3, (1°, 2° 3° comma, 4° comma, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), 5° comma lettere *a*) e *b*) 1° periodo), 4, 5, 7, 8, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 41, 42 e 43 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificata dal R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, 1258.

Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 8 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, l'art. 26 del testo unico 16 maggio 1932, n. 819, la legge 28 maggio 1936, n. 1026, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico, che ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 41. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

TITOLO I.

GENERALITÀ.

CAPO I.

Criteri fondamentali.

Art. 1.

(Art. 1 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 e art. 39, parte 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

Per conseguire l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti morali, intellettuali, fisici, culturali e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

L'ufficiale in congedo deve possedere i requisiti di cui sopra in misura da poter adempiere alle funzioni del grado superiore.

Disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento.

Art. 2.

(Art. 2 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Per conseguire i vari gradi di ammiraglio o di generale occorre possedere in modo eminente le qualità indispensabili per esercitare l'alto comando in mare e in terra od assolvere le funzioni di alta direzione.

Art. 3.

(Articoli 15, 1° e 2° comma, e 72 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati)

Gli ufficiali in servizio permanente sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianità distinti per Corpi e gradi; per gli ufficiali del Corpo sanitario i medici sono iscritti separatamente dai chimici-farmacisti.

L'inscrizione nei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo ha luogo anche per categoria, ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 4.

(Art. 4 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 e 1° periodo 1° comma art. 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

L'avanzamento ha luogo per corpi, ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento per la sua applicazione.

A tale effetto gli ufficiali possono essere « prescelti » o « non prescelti » per l'avanzamento.

Art. 5.

(Art. 5 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'avanzamento avviene in base ad uno dei seguenti criteri: anzianità, concorso, scelta assoluta, scelta comparativa, scelta eccezionale, meriti eccezionali.

L'avanzamento ad anzianità e quello a scelta assoluta avvengono seguendo l'ordine dell'anzianità relativa; la scelta assoluta deve però essere inspirata ad un criterio di maggiore severità di giudizio in relazione alla elevatezza del grado da conferire.

L'avanzamento per concorso ha luogo per graduatoria di merito degli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dalla Regia Accademia navale o di reclutamento, costituito com'è detto al successivo art. 56, comma 2°, graduatoria formata in base al risultato di appositi corsi od esami, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

La scelta comparativa dev'essere applicata con progressiva severità di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da conferire.

Per l'avanzamento a scelta eccezionale e per quello per meriti eccezionali valgono rispettivamente le particolari disposizioni degli articoli 81, 82 e 100 del presente testo unico.

Art. 6.

L'ufficiale per essere promosso deve essere iscritto nel quadro d'avanzamento al grado superiore, salvo il disposto dei successivi articoli 71, 72, 73, 75, 76, 84 e 119 per quanto riguarda gli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti e superiori in servizio permanente e degli articoli 80, 85, 98 e 120 per quanto riguarda gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Art. 7.

(Art. 9, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

I quadri di avanzamento sono formati dal Ministro per la marina.

CAPO II.

Commissioni di avanzamento.

Art. 8.

(Art. 18 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 e art. 9, 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Per dare contributo consultivo al Ministro per la marina per le sue decisioni, sono istituite le seguenti Commissioni d'avanzamento:

a) Commissione speciale;
b) Commissione suprema;
c) Commissione ordinaria.

La costituzione e le attribuzioni della Commissione speciale sono regolate dai successivi articoli 71, 72, 74, 77, 84 e 119.

Le deliberazioni della Commissione suprema e di quella ordinaria di avanzamento hanno valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione di inidoneità dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado o di « non prescelto » per l'avanzamento.

Art. 9.

(Art. 21 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 3 legge 29 gennaio 1934, n. 164, modificato).

La Commissione suprema di avanzamento è composta come segue:

a) di tutti gli ammiragli di Armata, di Squadra designati di Armata e di Squadra che non rivestano carico incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo dall'intervenire;

b) dell'ufficiale ammiraglio capo di Stato Maggiore della Regia marina o del sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina quando la carica di capo di Stato Maggiore sia coperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina; in questo caso il sottocapo di Stato Maggiore ha voto soltanto nello scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

c) del direttore generale del personale e dei servizi militari con voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

d) dei generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di assenza o di impedimento, degli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, prescindendo però da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali;

e) dei direttori generali delle Costruzioni navali e meccaniche, delle Armi ed armamenti navali, di Sanità militare marittima, di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle Capitanerie di porto;

f) di un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto, prescindendo dai generali che ne fanno parte in base alla precedente lettera *e*).

Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più anziano fra i presenti.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore fanno parte della Commissione i membri indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*); per gli ufficiali degli altri corpi i membri indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) e rispettivamente per i vari Corpi quelli indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*); però il direttore generale delle armi ed armamenti navali fa parte della Commissione quando si tratta dello scrutinio degli ufficiali del Corpo delle armi navali anche se appartiene al corpo di Stato Maggiore.

Art. 10.

(Art. 22 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

La Commissione ordinaria di avanzamento è composta come segue:

a) dell'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;

b) dell'ufficiale ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore di marina;

c) dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina con funzione di segretario per gli affari militari;

d) del sottocapo di Stato Maggiore della marina o, in caso di assenza o impedimento, dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato all'ufficio di Stato Maggiore, non impedito dall'intervenire;

e) del direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di assenza od impedimento, del capitano di vascello destinato alla Direzione generale stessa più anziano, non impedito dall'intervenire.

Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di sanità, di commissariato e delle capitanerie di porto fa anche parte della Commissione rispettivamente il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali (anche se appartenente al corpo di Stato Maggiore), di sanità, di commissariato, l'ispettore delle capitanerie di porto: in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dal più elevato in grado o dal più anziano ufficiale addetto alla stessa direzione generale od ispettorato non impedito dall'intervenire, purchè di grado non inferiore a capitano di vascello o colonnello.

Per lo scrutinio degli ufficiali dei corpi di cui al precedente comma fanno pure parte della Commissione il generale od il colonnello del corpo cui appartengono gli scrutinandi, più elevato in grado o più anziano tra quelli destinati al Ministero della marina o delle comunicazioni o presso i corpi consultivi della Regia marina, prescindendo dai direttori generali ed ispettore menzionati nel comma stesso e da coloro che siano impediti dall'intervenire.

Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio macchine, degli ufficiali per la direzione macchine in congedo od in aspettativa per riduzione di quadri e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi servizi macchina, la Commissione è costituita come per gli ufficiali del genio navale.

Per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, servizi nautici, servizi tecnici e servizi contabili la Commissione è composta rispettivamente come quella per lo scrutinio degli

ufficiali dei corpi di Stato Maggiore, delle armi navali e di commissariato.

Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo Reale equipaggi marittimi fa parte della Commissione anche il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi ed armamenti navali o quello di commissariato secondo che i nominandi debbono essere ascritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici od al ruolo servizi contabili; in caso di assenza o di impedimento, da chi può sostituirli a termini del 2° comma del presente articolo. Inoltre quando si tratta di nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo fa pure parte della Commissione il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi o, in caso di assenza od impedimento, il capitano di vascello che lo sostituisce.

Art. 11.

(Art. 25, 1° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di avanzamento è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri con diritto a voto.

Art. 12.

(Art. 23 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Il presidente della Commissione suprema o della Commissione ordinaria ha facoltà di fare intervenire, senza diritto a voto, qualunque altro ufficiale ammiraglio o generale o superiore.

Art. 13.

(1° comma art. 22-bis T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 1 R. D. L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificato).

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere fuori quadro organico perchè messi a disposizione di altre Amministrazioni. È fatta eccezione per gli ufficiali « a disposizione » che ricoprano eventualmente una delle cariche che implichino, in base al presente testo unico, la partecipazione a dette Commissioni.

Art. 14.

(Art. 9, 3° comma n. 1, tranne 2° periodo lett. b), ed art. 24 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle stabilite da speciali disposizioni:

a) giudicare sull'idoneità alle funzioni del proprio grado degli ufficiali in servizio permanente aventi grado superiore a capitano di corvetta e corrispondenti fino al grado, incluso, di contrammiraglio e corrispondenti;

b) giudicare sull'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera *a*);

c) designare i capitani di fregata ed i capitani di vascello da iscrivere nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, ed i tenenti colonnelli ed i colonnelli del genio navale da iscrivere nei ruoli delle direzioni o dei servizi;

d) dar parere per i trasferimenti da ruolo a ruolo dello stesso corpo per gli ufficiali di cui alla precedente lettera *c*);

e) dar parere nei casi di sospensione dalla promozione di cui al successivo art. 24 per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

f) dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri di avanzamento per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

g) dare parere sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

h) designare gli ufficiali aventi grado di capitano di vascello e di fregata o corrispondenti da collocare « a disposizione » o « fuori organico », qualora il collocamento in dette posizioni non sia, per legge, conseguenza di un precedente giudizio;

i) dar parere sulla scelta degli ufficiali da ammettere a seguire il corso presso l'Istituto di guerra marittima;

l) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nella precedente lettera *a*), che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e dare il parere prescritto dall'art. 38-*bis* della stessa legge per gli ufficiali di grado di capitano di fregata e corrispondenti;

m) giudicare sull'idoneità alle funzioni del grado od all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o nella riserva, aventi il grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti.

Art. 15.

(Art. 9, 3° comma, n. 2, e art. 24 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

La Commissione ordinaria di avanzamento ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle stabilite da speciali disposizioni:

a) giudicare sull'idoneità alle funzioni del proprio grado degli ufficiali in servizio permanente, fino al grado, incluso, di capitano di corvetta e corrispondenti;

b) giudicare sull'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera *a*);

c) designare, ai sensi del successivo art. 49, i tenenti di vascello ed i capitani di corvetta da iscrivere nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, ed i capitani ed i maggiori del genio navale da iscrivere nei ruoli delle direzioni o dei servizi;

d) dare parere per i trasferimenti da ruolo a ruolo dello stesso corpo per i capitani di corvetta ed i maggiori del genio navale;

e) dare parere nei casi di sospensione della promozione di cui al successivo art. 24 per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

f) dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri di avanzamento per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

g) dare parere sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

h) designare gli ufficiali aventi grado di capitano di corvetta o corrispondente da collocare « a disposizione » o « fuori organico », qualora il collocamento in dette posizioni non sia, per legge, conseguenza di un precedente giudizio;

i) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nella precedente lettera *a*), che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali e dare il parere prescritto dall'art. 38-*bis* della stessa legge per gli ufficiali di cui alla precedente lettera *a*);

l) giudicare sull'idoneità alle funzioni del grado od all'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo, sino al grado, incluso, di contrammiraglio e corrispondenti.

La Commissione ordinaria di avanzamento ha altresì le attribuzioni di cui alle precedenti lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 16.

(Art. 24, 1° comma, ed art. 25, 2°, 3°, 4° e 5° comma T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati).

La Commissione suprema e quella ordinaria di avanzamento debbono prendere in esame gli elementi di giudizio di cui al presente testo unico e al relativo regolamento per giudicare anzitutto se l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado, e, in caso affermativo, se sia da prescegliere per l'avanzamento.

I giudizi di cui sopra sono pronunciati con votazione palese, dopo esaurita la discussione in merito.

È giudicato idoneo agli uffici del grado, o da prescegliere per l'avanzamento ad anzianità, l'ufficiale che abbia riportato nella votazione la maggioranza assoluta di voti.

È giudicato da presciegliere per l'avanzamento per concorso, a scelta assoluta, a scelta comparativa, l'ufficiale che abbia riportato un numero di voti favorevoli superiore a quello di 2/3 dei votanti.

Art. 17.

(Art. 9, 3° comma 2° periodo, lettera b, ed art. 13, 2° periodo del 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

Le Commissioni suprema ed ordinaria di avanzamento nei casi di avanzamento ad anzianità od a scelta assoluta compilano l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno; nei casi di avanzamento per concorso ed a scelta comparativa compilano la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, indicando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento. Nei casi di avanzamento a scelta eccezionale o per meriti eccezionali esprimono parere caso per caso.

Art. 18.

(Secondo comma art. 22-bis T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 nel testo risultante dall'art. 4 legge 29 gennaio 1934, n. 164, modificato con l'art. 44 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e con l'art. 1 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 388 convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258).

I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.

CAPO III.

Quadri di avanzamento.

Art. 19.

(Art. 9, 1° periodo del 4° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404 e art. 15, 3° e 4° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Il Ministro approva le graduatorie e gli elenchi compilati dalla Commissione suprema e da quella ordinaria, apportando negli elenchi le esclusioni e nelle graduatorie dei prescelti le esclusioni e gli spostamenti che ritiene giusti e necessari nell'interesse del servizio.

Poscia, sulla scorta delle graduatorie e degli elenchi approvati, e nei limiti e modi prescritti dal presente testo unico e dal Regolamento, forma:

a) tanti quadri di avanzamento quanti sono i gradi di ciascuno dei ruoli di anzianità, nei quali sono iscritti gli ufficiali dei vari corpi e categorie;

b) gli elenchi degli ufficiali dello Stato Maggiore, ruolo comandi navali, e quelli degli ufficiali del genio navale, ruolo direzioni, che devono essere trasferiti rispettivamente nel ruolo comandi marittimi e nel ruolo servizi.

Dopo la compilazione dei quadri di avanzamento, le graduatorie e gli elenchi previsti dal presente articolo restano in vigore, ai soli effetti della formazione delle vacanze necessarie e secondo le norme del regolamento, sino alla data con la quale sono sostituiti da nuove graduatorie od elenchi approvati dal Ministro.

Art. 20.

(Art. 9, 2° periodo del 4° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Il quadro di avanzamento è comunicato agli interessati, o con pubblicazione al foglio d'ordini del Ministero, o con lettere individuali. Esso ha vigore dalla data della pubblicazione o della lettera individuale.

Art. 21.

(Art. 36 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'ufficiale iscritto nel quadro è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro d'avanzamento, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 68.

Art. 22.

(Art. 17, 2° e 3° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento possono essere presi in esame, per decisione del Ministro per la marina, quando vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte.

Gli ufficiali per i quali le Commissioni di avanzamento deliberano di sospendere il giudizio per le cause stabilite dal presente testo unico e dal regolamento possono essere sottoposti a nuovo scrutinio, quando si presume siano cessate le cause che motivarono la sospensione del giudizio.

Art. 23.

(Art. 29, 1° e 2° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e art. 9, penultimo comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

L'autorità che ritenga un suo dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento non più idoneo alla promozione per sopravvenute cause fisiche, intellettuali, morali o di qualsiasi altra natura, ha l'obbligo di proporre la sua sospensione o cancellazione dal quadro.

La proposta è sottoposta all'esame della competente Commissione di avanzamento nel più breve tempo possibile. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

Il Ministro per la marina, esaminati la proposta e il parere della competente commissione, decide, con decreto motivato, entro sei mesi dalla deliberazione della Commissione, se l'ufficiale debba oppur no essere sospeso, e per quanto tempo, o cancellato dal quadro di avanzamento.

Art. 24.

(Art. 28 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Il Ministro per la marina ha facoltà di sospendere, con suo decreto motivato, la promozione di ufficiali iscritti in quadro di avanzamento, indipendentemente dal caso previsto dall'art. 23.

Per l'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni il Ministro deve, entro sei mesi, previo nuovo esame da parte della competente Commissione di avanzamento, provvedere, con suo decreto, alla reinscrizione in quadro, o alla cancellazione dal quadro. Nel primo caso, e sempre che non si tratti di avanzamento a scelta assoluta o ad anzianità, il Ministro ha facoltà di stabilire il nuovo posto in quadro dell'ufficiale.

Art. 25.

(Articoli 10 e 11, 1° comma, parte 2° comma, e 32 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento non può essere promosso quando venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego o dal grado.

All'ufficiale che cessi dalle condizioni di cui sopra si applica il disposto del secondo comma dell'art. 24, purchè, applicando le deduzioni di anzianità previste dalla legge sullo stato degli ufficiali, risulti ancora compreso nei limiti di scrutinio fissati per la formazione dei quadri in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita.

Art. 26.

L'ufficiale che si trovi in una delle posizioni previste dal precedente art. 25 non può essere scrutinato fino a che rimane in tale posizione.

Art. 27.

(Art. 11, 2° e 3° comma T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Qualora il procedimento penale o disciplinare abbia esito favorevole per l'ufficiale e questi sia reinscritto in quadro e vi mantenga il posto che aveva, egli è promosso con la data e la sede di anzianità che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data di definizione del procedimento penale o disciplinare.

Art. 28.

(Art. 9 legge 6 giugno 1935, n. 1404, ultimo comma).

I reclami in materia di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facoltà di richiedere su di essi il parere della competente Commissione di avanzamento.

TITOLO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

CAPO I.

Delle vacanze nei ruoli.

Art. 29.

(Art. 12 e parte 2° comma art. 11 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'ufficiale iscritto in quadro è promosso quando esiste vacanza nell'organico dei gradi superiori del rispettivo corpo e ruolo. L'ufficiale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 27 è promosso anche se non esista tale vacanza, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

Art. 30.

(Art. 13 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e art. 11 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato dall'art. 2 del R. D. L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificati).

Costituiscono vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento:

a) i decessi;

b) le cessazioni dai ruoli del servizio permanente effettivo (collocamento nelle posizioni « a disposizione » o « fuori organico »; collocamento in ausiliaria, a riposo, in congedo provvisorio, in riforma; dispensa dal S.P.E.; perdita del grado od altre posizioni previste dalle leggi);

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) i collocamenti in aspettativa per qualsiasi motivo;

e) i collocamenti in disponibilità;

f) i collocamenti fuori quadro previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 31.

(Art. 18, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404 modificato art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 388 convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258 ed art. 4 dello stesso Regio decreto-legge).

Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 30, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle nn. 9 a 15 annesse al presente testo unico.

Le vacanze derivanti dal collocamento in aspettativa, in disponibilità, o fuori quadro di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 30 danno luogo a promozioni in eccedenza a quelle previste nelle tabelle su indicate. Però quando l'ufficiale cessa da dette posizioni la eventuale eccedenza è eliminata mediante la prima vacanza nel grado, restando corrispondentemente ridotto il numero delle vacanze necessarie stabilite dalle precitate tabelle.

Art. 32.

(Art. 18, 2°, 3° e 4° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

È in facoltà del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze previste dal 1° comma del precedente art. 31 mediante collocamenti di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico », o mediante passaggi in altro ruolo, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie per raggiungere la misura stabilita dalle suddette tabelle sono formate con provvedimento del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Gli ufficiali che cessano dal S.P.E. in base al presente articolo sono collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori or-

ganico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente articolo 37.

Art. 33.

(Art. 19 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato dall'art. 5 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificato).

Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni è stabilito nelle tabelle nn. 9 a 15 annesse al presente testo unico in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.

Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in più o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, e, quando si tratti di ufficiali delle capitanerie di porto, col Ministro per le comunicazioni, può apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione risultante dalle tabelle sopra indicate ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.

Alla fine di ogni triennio dalla data di entrata in vigore delle suddette tabelle possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie stabilite dalle tabelle stesse, per i vari corpi, ruoli e gradi, mediante Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze ed eventualmente con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina.

Art. 34.

(Art. 6, 1° e 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

Qualora il numero degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni da trasferire nel rispettivo ruolo dei Comandi marittimi o dei servizi risulti, nell'anno, superiore alle aliquote stabilite, per tali trasferimenti, dalle tabelle nn. 9 a 12 annesse al presente testo unico, la designazione degli ufficiali da trasferire dall'un ruolo all'altro è fatta dal Ministro per la marina, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

Agli ufficiali di cui al precedente comma non trasferiti nel ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei servizi perchè esuberanti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, ultimo comma, e 67 del presente testo unico.

Art. 35.

(Art. 6, 3° e 4° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

Qualora il numero degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni, da trasferire nel ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei servizi, risulti, nell'anno inferiore alle aliquote stabilite per tali trasferimenti dalle tabelle numeri 9 a 12 annesse al presente testo unico, il numero delle vacanze necessarie, fissato dalle tabelle stesse per i predetti ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni e per i singoli gradi, deve essere ugualmente raggiunto, con trasferimenti di autorità, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

Art. 36.

(Art. 20 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Le vacanze che, nel corpo di Stato Maggiore, ruolo dei Comandi marittimi, si verificano nei gradi di capitano di vascello e capitano di fregata e quelle che nel corpo del Genio navale, ruolo dei servizi, si verificano nel grado di tenente colonnello, vengono colmate con trasferimento, a domanda o d'autorità, di ufficiali aventi tali gradi, dal ruolo dei Comandi navali o da quello delle Direzioni, e con promozioni dal grado inferiore del ruolo dei Comandi marittimi o dei servizi, nella misura stabilita dalle tabelle 10 e 12 annesse al presente testo unico.

Le vacanze che nei predetti ruoli dei Comandi marittimi o dei servizi si verificano nel grado di capitano di corvetta o di maggiore del Genio navale vengono colmate con trasferimento di pari grado dai ruoli corrispondenti dei Comandi navali o delle Direzioni, e con promozioni di tenenti di vascello o di capitani del Genio navale iscritti in quadro per l'avanzamento nel ruolo dei Comandi marittimi o dei servizi, nella misura stabilita dalle predette tabelle 10 e 12.

Le vacanze che si verificano nel grado di colonnello del Genio navale del ruolo dei servizi e quelle che si verificano in tutti i gradi degli altri corpi o ruoli non considerati sopra sono colmate con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 37.

(Art. 21 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel 1° comma del precedente art. 31, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalle tabelle, il Ministro per la marina ha facoltà, o di formare le vacanze occorrenti sulla base delle graduatorie e degli elenchi previsti dal precedente art. 19, o di disporre che siano presi in esame altri ufficiali in condizione di scrutinio ed eventualmente riesaminati gli ufficiali già scrutinati, unicamente allo scopo di raggiungere il numero delle vacanze stabilito dalle tabelle. Se ciò nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procede al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti ma non iscritti in quadro e, se necessario, anche ufficiali prescelti ed inscritti in quadro in ordine inverso alla loro inscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.

Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque corpo e grado, inscritti o meno in quadro, così destinati a formare vacanze necessarie, sono collocati « a disposizione ».

Art. 38.

(Art. 22 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle 9 a 15 annesse al presente testo unico, per qualsiasi delle cause specificate nel 1° comma del precedente art. 31, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1° gennaio dell'anno successivo, ed è computata nel numero di vacanze necessarie stabilite per quest'ultimo anno.

Le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1° gennaio sopra detto, agli effetti dell'avanzamento, sia nello stesso grado, sia nei gradi inferiori.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, escludendo però, nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.

Art. 39.

(Art. 29 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Gli ufficiali superiori appartenenti a corpi, ruoli e gradi per i quali sono previste vacanze annuali necessarie, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la marina, possono far domanda di collocamento « a disposizione », se capitani di vascello o colonnelli, e « fuori organico » se di grado inferiore. Le domande possono essere accolte dal Ministro soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle.

Gli ufficiali ammiragli ed i generali dei seguenti corpi, compresi nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la marina, possono chiedere il collocamento « a disposizione ». Le domande possono essere accolte dal Ministro soltanto se non vi venga a superare, nell'anno, per i gradi come appresso elencati, il numero di cessazioni dal servizio permanente effettivo — previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 30 — a fianco di ciascuno di essi indicato:

Ammiraglio di squadra designato d'armata e Ammiraglio di squadra	N. 2	all'anno
Ammiraglio di divisione e contrammiraglio	» 4	»
Generale ispettore del Genio navale	» 1	in anni 4
Tenente generale del Genio navale	» 2	» 4
Maggior generale del Genio navale	» 3	» 4
Tenente generale Corpo sanitario	» 1	» 4
Maggior generale Corpo sanitario	» 1	» 4
Tenente generale Corpo commissariato	» 1	» 4
Maggior generale Corpo commissariato	» 1	» 4
Tenente generale Corpo capitanerie di porto	» 1	» 4
Maggior generale Corpo capitanerie di porto	» 2	» 4

Art. 40.

(Art. 36 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Per il corpo delle Armi navali il numero delle vacanze annue necessarie, nonchè la data di applicazione, saranno determinati con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.

Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui al 2° comma del precedente art. 39 per i gradi di generale del Corpo stesso.

Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento « a disposizione », se colonnelli o generali, o « fuori organico », se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide se e quale di esse possa essere accolta, nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.

CAPO II.

Delle condizioni per lo scrutinio e per l'avanzamento.

Art. 41.

(Articoli 6 e 48 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati).

Per conseguire l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente testo unico e dalle tabelle nn. 1 a 8 ad esso allegate, salvo i casi previsti dai successivi articoli 81 e 108.

Per essere sottoposto a scrutinio l'ufficiale deve trovarsi nelle condizioni prescritte dal regolamento.

Il Ministro per la marina ha facoltà di ammettere allo scrutinio ed all'avanzamento alcuni capitani e maggiori del Genio navale che abbiano soltanto metà delle condizioni di imbarco, in direzione o servizio di macchina.

Il numero di tali ufficiali non può eccedere l'8ª parte del ruolo dei capitani e la 6ª parte del ruolo dei maggiori.

Art. 42.

(Art. 7 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1778, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n 2305, modificati)

È valido agli effetti dell'avanzamento il tempo di imbarco su Regie navi in armamento o riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perchè il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti suddetti, metà di esso deve essere trascorso su Regie navi, in armamento od in riserva.

È considerato altresì come imbarco compiuto su Regie navi in armamento quello che gli ufficiali compiono sui piroscafi della marina mercantile, per istruzione professionale, giusta il disposto del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319.

Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui al precedente art. 41 deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o in riserva.

Il periodo di tempo trascorso nelle cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina o di capo di Stato Maggiore della Regia marina è considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una divisione navale o di una squadra navale. Agli stessi effetti è considerato quale imbarco come capo di Stato Maggiore di forze navali il tempo trascorso, col grado di capitano di vascello, nella carica di capo di Gabinetto del Ministro per la marina.

Quando la carica di capo di Stato Maggiore della Regia marina sia vacante, o quando le funzioni di detta carica siano assunte dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina, il tempo trascorso nella carica di sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina è pure considerato, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale.

Art. 43.

(Art. 7-bis aggiunto al T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 dall'art. 1 legge 22 dicembre 1932, n. 1787).

Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

Art. 44.

(Art. 9 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Sono considerati, a tutti gli effetti, come imbarcati su navi nella posizione di armamento gli ufficiali della Regia marina che si trovino in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) ufficiali destinati in servizio aeronavigante come osservatori presso reparti dell'Aviazione per la Regia marina o dell'Armata aerea;

b) ufficiali destinati a seguire il corso di osservazione aerea;

c) ufficiali destinati in servizio aeronavigante come osservatori presso gli Alti Comandi della Regia marina per l'impiego dell'Aviazione per la Regia marina.

Agli effetti delle presenti norme devono intendersi in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero dell'aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto. Gli ufficiali che, pur essendo idonei al servizio di volo, non abbiano effettuato entro detto periodo l'attività minima di volo richiesta, non sono considerati in servizio aeronavigante, a meno che la mancata attività non sia da imputarsi a causa di forza maggiore, riconosciuta dal Ministero stesso.

Art. 45.

(Art. 8, 1º comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Il Ministro per la marina ha facoltà di aumentare fino a trenta mesi il periodo d'imbarco necessario per l'avanzamento dal grado di capitano di vascello a contrammiraglio.

Art. 46.

(Art. 3 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 2 legge 29 gennaio 1934, n. 164).

I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro età e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per il servizio.

Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto sono assegnate dal Ministro per la marina, su proposta del Ministro per le comunicazioni, seguendo gli stessi criteri di cui al precedente comma.

CAPO III.

Dello scrutinio degli ufficiali e della formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 47.

(Art. 16 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Il Ministro per la marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, un'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti e di ufficiali superiori ed inferiori.

L'aliquota è determinata dal Ministro per la marina in relazione alle vacanze prevedibili, ed ai criteri di avanzamento stabiliti dal presente testo unico, e con particolare riguardo alla scelta comparativa.

Nei casi di avanzamento per concorso e ad anzianità lo scrutinio è disposto dal Ministro quando lo ritiene opportuno in relazione alle vacanze prevedibili ed alle condizioni di avanzamento dei singoli corsi da scrutinare. Lo scrutinio per l'avanzamento a scelta eccezionale e quello per meriti eccezionali sono disposti dal Ministro, di volta in volta.

Art. 48.

(2º e 4º comma art. 24 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con la legge 29 gennaio 1934, n. 164; ultimo comma art. 17 e 29 T. U. citato; 2º periodo, 1º comma, art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

Le Commissioni di avanzamento, quando si tratti di avanzamento di ufficiali superiori col criterio della scelta comparativa, nel procedere all'esame di cui al precedente art. 16, devono tener conto dei risultati dello scrutinio di schede individuali, fatta eccezione per i giudizi previsti dai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 del presente testo unico.

Le norme relative alla compilazione ed allo scrutinio delle schede sono stabilite dal regolamento.

Art. 49.

(Art. 13, parte del 2º comma, 3º, 4º e 5º comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Le Commissioni di avanzamento, nel compilare gli elenchi e le graduatorie di cui al precedente art. 17, concernenti gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore e del Genio navale dei gradi sottoindicati, osservano anche le seguenti norme:

Per i tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale la Commissione deve proporre al Ministro per la marina:

a) quali fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento possono rimanere in servizio, ai sensi dell'art. 60 del presente testo unico;

b) quali fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento sarebbero da iscrivere nei quadri di avanzamento dei ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali sarebbero da iscrivere nei quadri di avanzamento dei ruoli dei Comandi marittimi o dei servizi.

Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passano a far parte dei rispettivi ruoli soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.

Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni, le Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente art. 17, e propongono quindi al Ministro per la marina:

a) quali fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento sarebbero da iscrivere nei quadri di avanzamento dei ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;

b) quali fra gli ufficiali predetti sarebbero da trasferire nei ruoli dei Comandi marittimi o dei servizi, con esclusione, a partire dal 1939 in poi, dei colonnelli del Genio navale.

Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del ruolo dei servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun ruolo e grado, gli elenchi di cui al precedente art. 17.

Art. 50.

(2º periodo, 1º comma, art. 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Gli ufficiali « prescelti » per l'avanzamento possono essere inscritti o non inscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.

Art. 51.

(Art. 35 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

All'ufficiale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) iscritto in quadro di avanzamento;

b) prescelto ma non iscritto nel quadro nel quale sono iscritti ufficiali pari grado meno anziani;

c) non prescelto per l'avanzamento;

d) dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

e) sospeso dal quadro di avanzamento;

f) cancellato dal quadro di avanzamento,

è data conoscenza delle decisioni che lo riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione del provvedimento.

Art. 52.

(Art. 17, 1° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

I quadri di avanzamento si distinguono in ordinari ed in suppletivi.

Il Ministro per la marina forma i primi a termini del precedente art. 19.

Quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi, il Ministro può convocare la Commissione di avanzamento per nuove designazioni senza che perciò decadano i quadri non ancora esauriti. La formazione dei quadri suppletivi ha luogo con le stesse norme di quelli ordinari.

Art. 53.

(Art. 33 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 164).

I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base ai criteri dell'anzianità o del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto dei precedenti articoli 23, 24 e 25.

Per gli ufficiali inscritti in quadro perchè giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni del successivo art. 82, salvo il disposto dei precedenti articoli 23, 24 e 25.

CAPO IV.

Dei criteri di avanzamento per i singoli corpi ruoli e gradi.

Art. 54.

(Art. 39 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 4 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

L'avanzamento a sottotenente di vascello e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.

Il sottotenente del C.R.E.M. direttore del Corpo musicale non può conseguire avanzamento.

Art. 55.

(Art. 39-bis aggiunto al T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 dall'art. 5 legge 30 maggio 1932, n. 593).

Gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera *a*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, dopo aver seguito presso l'Accademia navale il primo anno di applicazione per l'ingegneria, debbono completare gli studi applicativi stessi e conseguire la laurea in due anni, decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole d'ingegneria del Regno, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Coloro che non potessero completare gli studi suddetti in due anni, potranno completarli in non più di tre, venendo però classificati col corso successivo a quello a cui appartengono.

Gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali non possono proseguire i corsi nei casi seguenti:

a) se alla fine del secondo anno del corso triennale di scienze tecniche e di studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a cinque delle materie d'insegnamento previste per il secondo anno suddetto dagli statuti delle scuole di ingegneria del Regno;

b) se al termine del terzo anno del corso triennale di scienze tecniche e studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a 10 delle materie d'insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del Regno.

In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio o ad infermità o ad altre cause di forza maggiore, da vagliarsi volta per volta dal Ministero, è consentito derogare alle norme di cui sopra.

Art. 56.

(Art. 40 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'avanzamento a tenente di vascello avviene per concorso in base ai risultati del corso superiore, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Al corso superiore prendono parte i sottotenenti di vascello dello stesso corso di uscita dalla Regia Accademia navale, con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali ammissioni, abbiano trovato sede di anzianità fra il primo del corso stesso ed il primo del corso successivo, ma con esclusione di coloro che per qualsiasi causa abbiano acquistato una sede di anzianità in un corso successivo, al quale perciò sono aggregati.

Se vi sono corsi intermedi di ufficiali ammessi in base a disposizioni speciali, essi possono essere chiamati a frequentare il corso superiore con i pari grado del corso precedente o del corso seguente, ma sono classificati a parte, fra loro.

Se per ragioni di servizio o per infermità temporanee qualche sottotenente di vascello non può prendere parte al corso superiore con i propri compagni di corso, egli è chiamato a seguirlo col corso seguente, ma è scrutinato a parte e gli è assegnato il posto che gli compete nel proprio corso.

Agli ufficiali che debbono frequentare il corso superiore è accordata una sola sessione di esami di riparazione.

Art. 57.

(Art. 41 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 6 legge 30 maggio 1932, n. 593, e art. 2 R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2306, modificato).

L'avanzamento a capitano nei corpi del Genio navale, delle Armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto avviene col criterio del concorso, in base ai risultati di appositi esami, alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Agli esami prendono parte gli ufficiali dello stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, considerati detti corsi come al 2° comma del precedente art. 56.

L'avanzamento a capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene ad anzianità, con le norme stabilite dal regolamento; quello a capitano del C.R.E.M. avviene a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio previsti dal regolamento.

Art. 58.

(Art. 42 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, 1° comma e 1° periodo del 2° comma dell'art. 13, legge 6 giugno 1935, n. 1404 e R. decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2370, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1265, modificati).

L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti alla Scuola di comando, dell'eventuale servizio prestato in guerra, delle note caratterstiche e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Alla Scuola di comando prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita dalla Regia Accademia navale, considerato detto corso come al 2° comma del precedente art. 56.

Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso possono dal Ministero essere destinati a frequentare la scuola di comando in vari gruppi.

Agli ufficiali che frequentano la scuola di comando non è concesso ripeterla in caso di insuccesso.

Se vi sono ufficiali che non possono frequentare la scuola di comando per ragioni di servizio, o per infermità temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi il disposto del precedente articolo 56.

Il Ministro per la marina ha facoltà di esentare dalla scuola di comando soltanto quei tenenti di vascello che abbiano incarichi di indole politica particolarmente delicati, tali da non consentire la loro sostituzione con altri pari grado.

Qualora speciali circostanze lo richiedano, può essere disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore di marina, che i tenenti di vascello siano scrutinati e promossi indipendentemente dall'aver frequentato detta scuola.

In tal caso il loro avanzamento è effettuato per corso d'uscita dall'Accademia navale, considerato come al 2° comma del precedente art. 56, col criterio della scelta comparativa; per esso non sono richieste le schede individuali.

Art. 59.

(Art. 43 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 7 legge 30 maggio 1932, n. 593 e dall'art. 3 R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1900, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2306; 1° periodo del 2° comma dell'art. 13 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

L'avanzamento a maggiore nei corpi del Genio navale, delle Armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto avviene col criterio del concorso, in base ai risultati di appositi esami, alle note caratteristiche e agli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Agli esami prendono parte gli ufficiali dello stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, considerati detti corsi come al 2° comma del precedente art. 56.

Per i capitani del corpo delle Armi navali provenienti dal corpo di Stato Maggiore si tiene conto del corso cui essi appartengono in questo corpo all'atto del trasferimento.

L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità secondo le norme del regolamento. Vi possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneità all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non sono passati nel corpo del Genio navale.

Art. 60.

(Art. 44 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando, e gli ufficiali pari grado dei vari corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento, rimangono in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria di autorità, salvo ad essi la facoltà di cui all'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397.

Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al comma precedente, che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento ed a quelli che, pur avendo superato con esito favorevole il corso di comando o gli esami prescritti, siano definitivamente non prescelti per l'avanzamento. Uguale trattamento è fatto pure ai tenenti di vascello ritenuti dal Ministero non idonei ad esercitare il comando navale, i quali, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, siano esclusi definitivamente dal frequentare il corso di comando.

Il numero complessivo di tali ufficiali non può eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo, facendosi luogo, ove si verificasse tale eccedenza, al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio o alla dispensa dal servizio effettivo dei meno idonei a cominciare dai più anziani, a seconda dei limiti di servizio da essi raggiunti.

I capitani per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, sono mantenuti in servizio fino al limite di età prescritto per il loro grado.

I tenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente per i quali la Commissione ordinaria di avanzamento non esprime parere favorevole perchè rimangano in servizio, sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento agli effetti dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 61.

(Art. 45 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e 1° periodo 1° comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

L'avanzamento a capitano di fregata del ruolo Comandi navali, a tenente colonnello del Genio navale del ruolo Direzioni ed ai gradi corrispondenti degli altri corpi militari della Regia marina ha luogo a scelta comparativa.

L'avanzamento a capitano di fregata del ruolo Comandi marittimi ed a tenente colonnello del Genio navale del ruolo servizi ha luogo ad anzianità, senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti.

I maggiori del Genio navale provenienti dal corpo degli ufficiali per la direzione macchine a mente dell'art. 45, lettera *c*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, devono seguire speciali corsi o superare speciali esami per l'avanzamento a tenente colonnello.

I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non possono conseguire avanzamento e sono trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età del proprio grado.

Art. 62.

(Art. 49 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, 1° periodo 1° comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, art. 12 R. D. 26 luglio 1935, n. 1656).

L'avanzamento a capitano di vascello del ruolo Comandi navali, a colonnello del Genio navale del ruolo Direzioni ed ai gradi corrispondenti degli altri corpi ha luogo a scelta comparativa.

Il giudizio complessivo riportato dagli ufficiali che hanno seguito il corso presso l'Istituto di guerra marittima costituisce elemento di valutazione agli effetti dell'avanzamento.

L'avanzamento a capitano di vascello del ruolo Comandi marittimi ed a colonnello del Genio navale del ruolo Servizi ha luogo ad anzianità, senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti.

Art. 63.

(Art. 50 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 8 legge 30 maggio 1932, n. 593; art. 5, parte 1° e 2° comma, R. decreto 26 luglio 1935, n. 1656, modificati).

Al corso presso l'Istituto di guerra marittima sono ammessi capitani di corvetta che hanno compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento ed, eccezionalmente, capitani di fregata.

Il numero di detti ufficiali è, per ciascuna sessione, stabilito dal Ministro per la marina, il quale, sentita la Commissione suprema di avanzamento, sceglie gli ufficiali da destinare all'Istituto di guerra marittima.

Art. 64.

(Art. 59 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007; 5° comma art. 1 e 6° comma art. 13 legge 6 giugno 1935, n. 1404; art. 10 R. decreto 9 agosto 1935, n. 1762).

L'avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa.

Il giudizio espresso dal capo di Stato Maggiore della Marina sulle attitudini e sulla preparazione dimostrate dagli ufficiali che hanno frequentato il Centro di alti studi di guerra marittima costituisce elemento di valutazione agli effetti dell'avanzamento.

Due dei contrammiragli possono provenire dai capitani di vascello del ruolo dei Comandi marittimi, senza possibilità però di ulteriore avanzamento in S. P. E.

Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio ai sensi del precedente comma è richiesto dal Ministro per la marina ed ha luogo, pure a scelta comparativa, fra i capitani di vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello così prescelti sono inclusi dal Ministro per la marina nel quadro di avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterrà di stabilire.

Art. 65.

(Art. 60 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

L'avanzamento ad ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti avviene a scelta assoluta.

CAPO V.

Dell'esclusione dall'avanzamento.

Art. 66.

(Art 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404, eccetto 1° comma, modificato).

Non possono conseguire avanzamento nel proprio ruolo:

a) gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri ai sensi del precedente art. 23;

c) gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, eccezione fatta per quelli del ruolo Comandi marittimi, ai quali non viene assegnato o viene tolto il comando navale, in applicazione del precedente art. 46;

d) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli, eccezione fatta per quelli del Genio navale ruolo Servizi, ai quali non viene assegnata o viene tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione del suddetto art. 46;

e) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che, per determinazione del Ministro, sono esclusi dal partecipare agli esami, corsi, scuole, esperimenti, quando l'averli superati costituisca condizione necessaria per l'avanzamento;

f) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che rinunciano all'avanzamento, oppure agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti, di cui alla precedente lettera *e*);

g) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che non superano gli esami, corsi, scuole, od esperimenti di cui alla stessa lettera *e*), compresi i sottotenenti di vascello che non superano il corso superiore neanche nella sessione autunnale di riparazione e di cui al precedente art. 56, nonchè gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali che non conseguono la laurea nei termini prescritti, ai sensi del precedente art. 55.

L'impossibilità di conseguire avanzamento nel proprio ruolo è definitiva: per i contrammiragli ed i maggior generali quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*); per gli ufficiali di grado inferiore quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) oppure si trovino per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alla precedente lettera *e*). Gli ufficiali in dette condizioni sono considerati « definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel proprio ruolo » se esiste per essi un doppio ruolo o « definitivamente non prescelti per l'avanzamento » nel caso contrario.

Il precedente comma non si applica però ai guardiamarina ed ai sottotenenti non prescelti per l'avanzamento, nè ai sottotenenti di vascello ed ai tenenti degli altri Corpi, che, pur avendo superato gli esami di cui alla lettera *e*) del primo comma del presente articolo, non siano prescelti per l'avanzamento.

Art. 67.

(Art. 16 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Per gli ufficiali di qualunque grado non idonei agli uffici del proprio grado e per gli ufficiali inferiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S.P.E. ai sensi del precedente art. 66 e della legge sullo stato degli ufficiali valgono le norme stabilite con la stessa legge. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni « a disposizione » e « fuori organico ».

Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dal precedente art. 60.

I contrammiragli ed i maggior generali, i capitani di vascello ed i colonnelli definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, sono collocati « a disposizione »; tutti gli altri ufficiali superiori sono collocati « fuori organico ».

Il collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » in base al presente articolo ha inizio dal più anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.

Gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.

CAPO VI.

Delle promozioni sino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi.

Art. 68.

(Art. 14 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'ufficiale primo inscritto nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno in cui si è verificata una vacanza nell'organico dei gradi superiori e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

Se l'ufficiale di cui al comma precedente, al momento in cui si forma la vacanza, non possiede le condizioni prescritte dal precedente art. 41, si fa luogo alla promozione di chi lo segue in quadro in possesso di dette condizioni. La promozione avviene però con riserva di anzianità rispetto all'ufficiale od agli ufficiali che lo precedono in quadro.

Art. 69.

(Art. 37 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 3 legge 30 maggio 1932, n. 593).

L'ufficiale fuori quadro organico è promosso quando verificandosi una vacanza nell'organico dei gradi superiori a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale così promosso continui a rimanere fuori quadro organico, si fa luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, cessati i motivi del collocamento fuori quadro vi rientra, non si dà più corso a successive promozioni al grado nel quale si verifica la eccedenza, finchè essa non sia eliminata.

Art. 70.

(2° e 3° comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

L'ufficiale iscritto nel ruolo dei comandi marittimi o in quello dei servizi non può conseguire l'avanzamento, se non siano stati promossi tutti i pari grado prescelti ed iscritti in quadro che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

La limitazione di cui al precedente comma cessa di avere effetto rispetto a quegli ufficiali prescelti ed iscritti in quadro nel ruolo dei comandi navali o delle direzioni, i quali, non avendo conseguita la promozione entro il periodo di validità del quadro di avanzamento in cui furono iscritti per la prima volta, vengano a trovarsi, nel quadro successivo, posposti ad ufficiali, meno anziani, nuovi iscritti nel quadro stesso.

CAPO VII.

Conferimento dei gradi di ammiraglio di squadra e corrispondenti, del grado di ammiraglio di armata e di quello di grande ammiraglio - Conferimento della carica di ammiraglio di squadra designato di armata.

Art. 71.

(Art. 61 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 7 legge 20 gennaio 1935, n. 164, modificato).

Il grado di ammiraglio di squadra è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservando la seguente procedura.

Quando è presumibile la formazione di vacanze nel grado di ammiraglio di squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca la Commissione speciale, costituita dagli ammiragli di armata, da quelli di squadra designati di armata e da quelli di squadra che abbiano esercitato od esercitino il comando di una squadra, o abbiano rivestito le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina e dal capo di Stato Maggiore della Regia marina, salvo che questi rivesta grado di ammiraglio di divisione, per chiedere la designazione per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra di ammiragli di divisione in condizioni di scrutinio.

All'uopo il Ministro comunica alla Commissione speciale la aliquota degli ammiragli di divisione da esaminare.

La Commissione speciale designa i nomi degli ammiragli di divisione che posseggono la completa attitudine per ricoprire gli incarichi del grado superiore e per esercitare il comando di una squadra navale, e li elenca nell'ordine della loro anzianità relativa.

Qualora in condizioni di scrutinio vi sia un solo ammiraglio di divisione, la Commissione si pronuncia favorevolmente se ritiene che egli possegga in modo completo tutte le attitudini per ricoprire gli incarichi del grado superiore e per bene esercitare il comando di una squadra navale.

Le designazioni fatte dalla Commissione speciale servono di norma al Ministro per la marina per le proposte di promozione ad ammiraglio di squadra, ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Art. 72.

(Art. 64 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Il grado di generale ispettore per il corpo del Genio navale e quello di generale ispettore per il corpo delle Armi navali sono conferiti con le modalità stabilite dal precedente art. 71 per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra.

Però la Commissione speciale di cui allo stesso art. 71 deve essere integrata, rispettivamente, dal generale ispettore per il corpo del Genio navale e dal generale ispettore per il corpo delle Armi navali, se esistenti in ruolo.

La Commissione predetta, qualora sia chiamata ad esaminare più tenenti generali in condizioni di scrutinio designa coloro che posseggono la completa attitudine per ricoprire gli incarichi del grado superiore; qualora invece sia chiamata ad esaminare un solo tenente generale in condizioni di scrutinio, lo designa per l'avanzamento se ritiene che egli possegga in modo completo tutte le attitudini per coprire la carica di capo del corpo del Genio navale o delle Armi navali.

Art. 73.

(Art. 63 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Le designazioni per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra o a generale ispettore del Genio navale o a generale ispettore delle Armi navali, fatte dalla Commissione speciale ai sensi dei precedenti articoli 71 e 72, decadono, rispettivamente, allorquando il Ministro richiede alla Commissione stessa altra designazione per tali avanzamenti.

Art. 74.

(Art. 62 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dal R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1131 ed art. 31 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Il Ministro per la marina ha facoltà insindacabile di collocare « a disposizione » ufficiali ammiragli e generali aventi grado di ammiraglio di divisione o contrammiraglio o corrispondenti, fino ad un massimo complessivo di quattro. Gli ufficiali ammiragli o generali da collocare « a disposizione » possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente effettivo, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se ammiragli di divisione o tenenti generali, o iscritti in quadro di avanzamento, se contrammiragli o maggior generali, e quelli che debbano lasciare il servizio per età entro un anno dalla data del provvedimento. Quando si tratti di ufficiali generali del corpo delle Capitanerie di porto il collocamento « a disposizione » è disposto di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per la marina può chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale ammiraglio o generale da collocare a disposizione, alla Commissione speciale di cui al precedente art. 71, scegliendoli anche tra più ruoli.

Gli ammiragli di divisione ed i contrammiragli e gli ufficiali generali di grado corrispondente collocati « a disposizione » rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di quattro anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dall'art. 26

della legge 6 giugno 1935, n. 1404, od a riposo, a seconda della loro idoneità.

Contro il collocamento a disposizione in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame, salvo il disposto del precedente art. 28.

Art. 75.

Le designazioni di cui ai precedenti articoli 71 a 74 sono fatte a maggioranza di due terzi di voti, computati secondo le norme fissate nel regolamento.

Art. 76.

Per lo scrutinio o l'avanzamento previsti dagli articoli 71, 72 e 74 del presente testo unico valgono, in quanto non siano con essi in contrasto, le norme riguardanti lo scrutinio e l'avanzamento degli altri ufficiali, per la promozione dei quali è richiesta la compilazione dei quadri di avanzamento.

Nei casi in cui nell'aliquota di scrutinio siano compresi ammiragli di divisione o tenenti generali, che per motivi di salute o di servizio, non siano nelle condizioni di potere essere scrutinati, la promozione degli ufficiali scrutinati al grado superiore è fatta con riserva di anzianità in confronto dei pari grado non scrutinati.

La riserva di anzianità cessa se coloro nei cui confronti fu fatta, venendo ad essere scrutinati, non siano stati designati per l'avanzamento o, pure essendolo stati, non siano stati proposti per l'avanzamento. Se, invece, lo siano stati, si provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, a stabilire l'anzianità sia loro che degli altri ufficiali, che erano stati promossi con riserva di anzianità.

Art. 77.

(Art. 67, 1° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Il parere richiesto per l'applicazione dell'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, è dato dalla Commissione speciale di cui ai precedenti articoli 71 e 72, quando si tratta di ammiragli di divisione o gradi corrispondenti.

Art. 78.

(Art. 65 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 5 legge 22 dicembre 1932, n. 1787, modificato).

Il grado di ammiraglio di armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

In pace può essere conferita soltanto la carica di ammiraglio di squadra designato di armata ad ammiragli di squadra che abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale, indipendentemente dalla loro anzianità. La nomina alla carica è fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

In caso di mobilitazione totale o parziale ed in altre particolari circostanze gli ammiragli di squadra designati di armata possono essere investiti dell'effettivo comando dell'armata navale.

Agli ammiragli di squadra designati di armata è concesso in aggiunta allo stipendio del proprio grado un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello stabilito per il grado di ammiraglio di armata. Ad essi spettano inoltre il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennità per spese di alloggio, nella misura stabilita per il grado di ammiraglio di armata.

Nel caso di cessazione dalla predetta carica l'ammiraglio di squadra conserva, anche agli effetti della pensione, il solo assegno in godimento alla data di cessazione.

Art. 79.

(Art. 66 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Il grado di Grande Ammiraglio può essere conferito soltanto in tempo di guerra.

CAPO VIII.

Avanzamento degli ufficiali in S.P.E. che ricoprono la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Art. 80.

(1° e 3° comma art. 68 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Il giudizio per l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in S.P.E. che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o che siano membri del Gran Consiglio del Fascismo è devoluto esclusivamente al Capo del Governo, senza che debba essere preceduto dal parere di Commissioni di avanzamento.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo.

CAPO IX.

Avanzamento a scelta eccezionale.

Art. 81.

(Art. 69 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, e ultimo comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

L'ufficiale che possiede qualità morali, intellettuali, militari o di cultura eccezionali tali da dare sicuro affidamento di reggere in modo eminente il comando o le funzioni del grado superiore o che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — segnalati servizi alla Regia marina od alla Nazione, anche se non possiede ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, può essere promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purchè abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima metà di esso, quando ne comprenda 10 o meno di 10.

Quando la promozione di cui al precedente comma sia motivata anche da intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento di azioni di guerra, l'ufficiale può essere promosso indipendentemente dal posto che occupa nel ruolo del suo grado coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento.

Art. 82.

(Art. 70, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato art. 12 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

Le proposte per le promozioni a scelta eccezionale, di cui al precedente articolo 81, sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re, dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti in quadro di avanzamento del proprio Corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianità di grado.

Gli ufficiali inscritti nel quadro per la promozione a scelta eccezionale, se non sono promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nel successivo.

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A « DISPOSIZIONE » E « FUORI ORGANICO ».

Art. 83.

(Art. 30 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Gli ufficiali prescelti iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », conseguono la promozione in dette posizioni subito dopo i pari grado che li precedevano nei quadri stessi e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », possono conseguire, a scelta assoluta, l'avanzamento in tali posizioni, dopo che siano stati promossi tutti i pari grado prescelti, iscritti nel quadro nel quale essi non furono compresi nonchè tutti i pari grado prescelti, ma non iscritti in quadro, che li precedevano in ruolo nel servizio permanente effettivo e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento in servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza nelle posizioni stesse.

Art. 84.

E' devoluta alla Commissione speciale di cui ai precedenti articoli 71 e 72 la designazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina e con le stesse norme dei precedenti articoli 71, 72, 73, 75 e 76 degli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti « a disposizione » per la promozione ad ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti.

Art. 85.

Agli ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » che ricoprono una delle cariche previste dal 1° comma del precedente articolo 80 si applicano le disposizioni contenute in detto articolo.

Il giudizio del Capo del Governo può essere pronunciato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per

l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunto la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO E DI QUELLI ISCRITTI NEI RUOLI SPECIALI.

Art. 86.

(Art. 101, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 ed articoli 5 e 6 del R. D. L. 15 gennaio 1925, n. 338, modificati).

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario possono avanzare fino al grado di capitano di vascello e corrispondenti, ma non possono conseguire più di due promozioni dopo la riassunzione, salvo il disposto del seguente art. 87.

L'avanzamento ha luogo con le norme stabilite per gli ufficiali del S.P.E del corpo in cui sono stati riassunti, prescindendo però dal requisito dell'imbarco, qualora questo sia prescritto. La Commissione di avanzamento competente, nel giudicare della loro idoneità, non deve tener conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio, salvo che esse risultino aggravate.

Gli ufficiali di cui sopra sono presi in esame agli effetti dell'avanzamento contemporaneamente all'ufficiale in S.P.E. che li precede nel ruolo.

Essi acquistano diritto all'avanzamento, sempre che siano iscritti nel quadro, contemporaneamente all'ufficiale in S.P.E. che li precede immediatamente nel quadro, se l'avanzamento ha luogo a scelta comparativa; se questo ha luogo ad anzianità od a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in S.P.E. che li precede immediatamente nel ruolo.

Gli ufficiali provenienti dalle categorie in congedo sono presi in esame, ai fini dell'avanzamento, subito dopo i pari grado del rispettivo corpo di eguale anzianità nel ruolo del S.P.E.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti nei ruoli speciali, di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, conseguono l'avanzamento con le norme e nei modi fissati dal regolamento.

Art. 87.

(Art. 15 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, i quali si distinguano per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, possono, in via eccezionale, su proposta motivata dell'autorità da cui dipendono e con le altre norme prescritte, avanzare fino al grado di capitano di vascello e corrispondenti, indipendentemente dal limite di due promozioni di cui al 1° comma del precedente articolo 86.

I capitani di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente riassunti possono essere promossi a scelta eccezionale con le norme e la procedura di cui agli articoli 81 e 82 del presente testo unico.

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 88.

(Art. 73 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

L'avanzamento in ciascuna categoria di ufficiali in congedo ha luogo ad anzianità, salvo il disposto dei successivi articoli 96 e 100.

Gli ufficiali in congedo provvisorio non possono però conseguire promozione.

Art. 89.

(Art. 75, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 11 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

L'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento soltanto dopo promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, dello stesso corpo e ruolo, non tenendo conto di coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio. Per le promozioni dei sottotenenti di vascello in congedo non si tiene altresì conto dell'anzianità dei sottotenenti di vascello in S.P.E. provenienti dal ruolo di complemento.

Gli ufficiali che all'atto del loro passaggio, per limiti di età, dai ruoli del servizio permanente effettivo a quelli degli ufficiali in congedo, risultino inscritti nei quadri di avanzamento per la promozione in servizio permanente effettivo, o prescelti per l'avanzamento anche se non inscritti in quadro, purchè siano più anziani dei pari grado inscritti in quadro, possono essere promossi, anche senza essere sottoposti a nuovo scrutinio, nei ruoli degli ufficiali in congedo, subito dopo i pari grado che li precedevano in anzianità nei ruoli del servizio permanente effettivo. La loro promozione è fatta con riserva di anzianità, qualora essi risultino meno anziani di altri pari grado in congedo, appartenenti allo stesso ruolo, non ancora sottoposti a scrutinio per l'avanzamento.

Art. 90.

(Art. 76, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato art. 12 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

Il Ministro per la marina, quando lo ritiene necessario in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa, per ogni ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento.

Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma, inscritti in quadro, è dato corso di mano in mano che esse si rendano necessarie per le predette esigenze.

Art. 91.

(Art. 77, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato art. 13 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, salvo il disposto dei successivi articoli 93, 94, 97 (3° comma) e 100, è:

di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

di 7 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Art. 92.

(Art. 39, parte del 1° comma e 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

L'ufficiale in congedo non può conseguire avanzamento se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.

La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, deve assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 1 del presente testo unico ed al precedente comma, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.

Art. 93.

(Art. 78, lettera A), T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, ad eccezione dell'ultimo comma, modificato).

I guardiamarina e sottotenenti di complemento arruolati con ferma volontaria, quando abbiano ultimato un periodo di servizio corrispondente a quello di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco stabiliti per gli ufficiali di pari grado e corpo del ruolo speciale di cui al seguente articolo 96.

Le promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma hanno luogo ad anzianità, indipendentemente però dal posto già da essi occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Art. 94.

(Lettera B) art. 78, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, sostituita dall'articolo 14 legge 30 maggio 1932, n. 593, e modificata dall'art. 4 legge 22 dicembre 1932, n. 1787, modificata).

Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio temporaneo possono essere promossi indipendentemente dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento del ruolo speciale del loro corpo e grado, esclusi esami, corsi, esperimenti e scuole.

Art. 95.

(Ultimo comma art. 78, lettera A), T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, sostituito con l'art. 14 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

Gli ufficiali di complemento che abbiano partecipato con esito favorevole a speciali corsi di istruzione predisposti ai fini dello avanzamento, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministro a norma del precedente art. 90, essere promossi

al grado superiore, indipendentemente dal posto da essi già occupato.

La durata dei corsi di cui sopra è stabilita dal regolamento.

Art. 96.

(Articoli 4 e 8 legge 6 giugno 1935, n. 1098, modificati).

Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo speciale previsto dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098, non sono prescritti esami, nè corsi d'istruzione.

Le promozioni nel ruolo speciale hanno luogo distintamente per ciascun corpo e grado e sono effettuate ad anzianità per i guardiamarina ed i sottotenenti Direzione macchine, ed a scelta assoluta per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, indipendentemente dal posto da essi già occupato nel corrispondente ruolo ordinario di ufficiali di complemento.

Le condizioni di imbarco per la promozione sono quelle stabilite per i pari grado del S.P.E.; quelle minime di permanenza nel grado sono di anni tre per i guardiamarina e sottotenenti per la Direzione macchine, e di anni sette per i sottotenenti di vascello e tenenti per la Direzione macchine, fermo restando in ogni caso il disposto del 1° comma del precedente articolo 89.

Gli ufficiali di complemento che cessano di appartenere al ruolo speciale per aver compiuto il 42° anno di età conseguono, all'atto di tale cessazione, se prescelti, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del rispettivo Corpo, fermo restando però il disposto del 1° comma del precedente articolo 89.

Art. 97.

(Art. 79, 6° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 15 legge 30 maggio 1932, n. 593, e dall'art. 8 legge 29 gennaio 1934, n. 164 - art. 26 T. U. 16 maggio 1932, n. 819, modificato).

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e corrispondenti.

Possono essere promossi al grado di capitano di fregata e corrispondenti i capitani di corvetta o maggiori che, o siano professori ordinari nelle Università Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di Accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado quinto in una delle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella Regia marina per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente, o coloro che per invenzioni, scoperte, studi ed opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama.

Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado previsto dal precedente art. 91, possono aspirare alla promozione a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti per l'avanzamento per merito di guerra.

Art. 98.

(Art. 68, 2° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Agli ufficiali delle categorie in congedo che ricoprono una delle cariche previste dal primo comma del precedente art. 80 si applicano le norme contenute in detto articolo e nel successivo art. 85.

Art. 99.

(Art. 79, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 15 legge 30 maggio 1932, n. 593, e dall'art. 8 legge 29 gennaio 1934, n. 164).

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purchè questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918.

Per l'avanzamento a capitano di fregata ed ai gradi corrispondenti e superiori i predetti ufficiali, oltre alle condizioni di cui ai precedenti articoli 89 e 91 devono aver compiuto almeno un quarto dei periodi minimi di imbarco, comando o carica stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra 1915-1918, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare, possono ottenere una seconda promozione, purchè abbiano compiuto nel grado un periodo di servizio effettivo nella Regia marina, comunque prestato, non inferiore al quarto dei periodi minimi di permanenza nel grado previsti dal precedente art. 91.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

In casi eccezionali è in facoltà del Ministro per la marina di derogare dalle condizioni suddette.

Art. 100.

(Legge 28 maggio 1936, n. 1026).

L'ufficiale di complemento, dell'ausiliaria o della riserva che, per spiccate qualità militari dimostrate in tempo di guerra, o per qualità direttive palesate nella vita civile, ovvero per aver reso alla Regia marina servizi eminentissimi nel campo degli studi, o per ricoprire una delle alte cariche dello Stato, dia anche sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore può essere promosso per meriti eccezionali, fermo restando però il disposto del 1° comma del precedente art. 97.

Qualora siano riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali capitani di fregata, o ufficiali di grado corrispondente di complemento, essi debbono essere strasferiti nella riserva ed in tale categoria promossi al grado superiore.

Le promozioni per meriti eccezionali si effettuano indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

All'ufficiale di cui al primo comma del presente articolo che già rivesta il grado di ammiraglio di squadra in ausiliaria o nella riserva può essere conferita la carica onorifica di designato d'armata, con la norma prevista dal precedente comma, previa, però, deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 101.

(Art. 80, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 16 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

Agli ufficiali in congedo, iscritti in quadro di avanzamento, o dichiarati non idonei agli uffici del grado, o non prescelti per l'avanzamento, agli ufficiali che vengono cancellati o sospesi dal quadro, è data conoscenza dei giudizi che li riguardano, in massima, in seguito a loro richiesta.

Agli ufficiali in congedo dichiarati non prescelti, cancellati o sospesi dal quadro è data anche conoscenza, se richiesta, della motivazione del provvedimento.

Art. 102.

(Articoli 33 e 80 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati rispettivamente dall'art. 6 legge 29 gennaio 1934, n. 164, e dall'art. 16 legge 30 maggio 1932, n. 593 - modificati).

I quadri di avanzamento degli ufficiali in congedo vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo che il Ministro convochi la Commissione d'avanzamento per la formazione di nuovi quadri; nel qual caso decadono dalla data dell'ordine di convocazione.

Art. 103.

(Art. 81 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 17 legge 30 maggio 1932, n. 593, e art. 40 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

Gli ufficiali in congedo sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento:

se furono dichiarati non prescelti per due volte, anche non consecuive;

se una volta furono dichiarati non prescelti ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se, appartenendo ai ruoli di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami per corsi d'istruzione, salvo che il Ministro per la Marina riconosca giustificata la mancata partecipazione.

Gli ufficiali in congedo, esclusi una prima volta dall'avanzamento, o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere presi in esame una seconda volta se non hanno prestato un nuovo periodo di servizio da richiamati successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. È in facoltà del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale ad un nuovo giudizio.

Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento, ma non richiamai in servizio dopo essere stati dichiarati per la prima volta non prescelti, possono essere ancora sottoposti a scrutinio, purchè successivamente siano stati richiamti in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi.

Art. 104.

(Art. 82 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Per il conferimento diretto dei vari gradi nei ruoli di complemento valgono le disposizioni del testo unico sugli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

TITOLO VI.

DELL'AVANZAMENTO PER IL TEMPO DI GUERRA.

Art. 105.

(Art. 83 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 106.

(Art. 84 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni hanno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme dei precedenti articoli 81 e 82.

Art. 107.

(Art. 85 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Non si può far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere si sia trovato in zone dichiarate in istato di guerra non per ragioni del suo grado ed ufficio.

Art. 108.

(Art. 86 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

In tempo di guerra le promozioni ad anzianità, per concorso, a scelta assoluta ed a scelta comparativa possono aver luogo senza che gli ufficiali siano sottoposti agli esami, corsi, esperimenti, eventualmente prescritti.

Non si applicano inoltre i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, d'imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico e dalle annesse tabelle.

Art. 109.

(Art. 87 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, durante il tempo di guerra, tutte le norme stabilite dal presente testo unico per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di imbarco e per le schede di avanzamento di cui al precedente art. 48.

Art. 110.

(Art. 88 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga a quelle del presente testo unico, salvi però i principî fondamentali ai quali esso è stato informato.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 111.

(1° comma art. 34 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Gli ufficiali ammiragli e generali già in soprannumero all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1935, n. 1404, rimangono nella posizione « a disposizione » senza diritto a promozione, per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età. In tale periodo è computato il tempo da essi trascorso in soprannumero.

Art. 112.

(Art. 92 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

I capitani ed i tenenti già appartenenti al soppresso corpo del Genio navale, aventi anzianità di nomina a tenente posteriore al 31 dicembre 1918, ed i capitani, tenenti e sottotenenti del ruolo transitorio di macchina trasferiti nel corpo del Genio navale, sono considerati suddivisi in corsi, in relazione alla rispettiva data di nomina a tenente, come segue:

1° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1919 e il 31 dicembre 1920;

2° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1921 e il 31 dicembre 1921;

3° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1922 e il 31 dicembre 1922;

4° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1923;

5° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1924 e il 30 giugno 1924;

6° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1924 e il 30 giugno 1925;

7° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1925 e il 30 giugno 1926;

8° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1926 e il 30 giugno 1927;

9° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1927 e il 30 giugno 1928.

Per gli ufficiali che hanno conseguito la promozione a tenente dopo il 30 giugno 1928, i corsi sono costituiti dagli ufficiali aventi la data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Sono però applicabili a questi ufficiali le disposizioni relative alla riserva di anzianità previste dal presente testo unico.

E' altresì applicabile la riserva di anzianità a quegli ufficiali che avessero dovuto subire un ritardo nel conseguimento della laurea in ingegneria navale, per cause di guerra o di malattia dipendente da cause di guerra. Essi pertanto sono classificati al proprio posto nell'originario corso di reclutamento, al quale essi presero effettivamente parte.

Gli ufficiali del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia Accademia navale, i quali abbiano ripetuto uno dei corsi presso le scuole di ingegneria sono classificati col corso seguente a loro, al quale si intendono definitivamente aggregati.

Art. 113.

(Art. 93 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Per i tenenti colonnelli del Genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio prestato presso i reparti macchine è equipollente a quello richiesto presso le Direzioni delle costruzioni e presso gli uffici tecnici per gli ufficiali del Genio navale.

I maggiori del Genio navale che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, erano capitani con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1922 possono avanzare al grado di tenente colonnello, senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla annessa tabella n. 2.

I capitani del Genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianità di grado posteriore al 1° gennaio 1922, possono avanzare al grado di maggiore compiendo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella n. 2.

Art. 114.

(Art. 94 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 19 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

Gli ufficiali attualmente iscritti nel ruolo transitorio macchina rimangono nel ruolo stesso fino al compimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado e, se subalterni, possono avanzare ad azianità fino al grado di capitano. Tale promozione può essere conferita soltanto dopo che l'abbiano già ottenuta gli ufficiali di pari grado ed anzianità del Genio navale.

Gli ufficiali del ruolo transitorio macchina di cui al precedente comma, trattenuti in servizio in base al sesto comma dell'art. 94 del testo unico approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 19 della legge 30 maggio 1932, n. 593, sono computati nell'organico degli ufficiali del Genio navale del corrispondente grado.

Art. 115.

(Art. 96 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 20 della legge 30 maggio 1932, n. 593).

I capitani di fregata in servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli di complemento, i quali furono promossi capitani di corvetta in S.P.E. prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, non possono conseguire ulteriore avanzamento.

Art. 116.

(Art. 100 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 21 della legge 30 maggio 1932, n. 593, 2° comma dell'art. 34 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e 2° e 3° comma dell'art. 67 del T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, conseguono gli eventuali avanzamenti, con le norme stabilite dal regolamento, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente effettivo. Nei casi però in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo di pari grado l'avanzamento deve effettuarsi con i criteri della scelta comparativa o del concorso, il Ministro ha facoltà di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in A.R.Q. senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente effettivo inscritti in quadro egli deve essere promosso.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio non possono conseguire promozioni se non hanno le condizioni d'imbarco, comando, carica, o di servizio di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 99, ferma la facoltà concessa al Ministro dall'articolo stesso di derogare a tali condizioni, in casi eccezionali, a suo giudizio insindacabile.

Art. 117.

(Art. 52, 53, 54 e 55 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

I capitani di vascello ed ufficiali di grado corrispondente in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, che siano stati collocati in detta posizione col grado di capitano di fregata o di tenente colonnello, in base alle norme di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, percepiscono gli assegni sulla base di quelli che spettano ai capitani di vascello o gradi corrispondenti in servizio permanente effettivo.

Detti ufficiali rimangono in aspettativa per riduzione di quadri per la durata di quattro anni dalla data con la quale lasciarono il servizio permanente effettivo, allo scadere dei quali o anche prima, nel caso raggiungano i limiti di età stabiliti per il grado col quale essi lasciarono il servizio permanente effettivo, sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio permanente effettivo nel triennio precedente.

Art. 118.

(Art. 56, 103 e 104 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

I capitani di vascello in aspettativa per riduzioni di quadri senza diritto a richiamo in servizio che siano stati collocati in detta posizione da capitano di fregata, in base alle norme di cui agli articoli 56, 103 e 104 del testo unico sull'avanzamento approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, rimangono nella posizione stessa per la durata di quattro anni dalla data con la quale lasciarono il servizio permanente effettivo e percepiscono gli assegni sulla base di quelli stabiliti per i capitani di vascello in servizio permanente effettivo.

Al termine dei quattro anni, o anche prima nel caso raggiungano l'età di anni 55, i detti ufficiali sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 119.

(2° e 3° comma dell'art. 67 del T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

E' devoluta alla Commissione speciale la indicazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina e con le stesse norme degli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, degli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti in aspettativa per riduzione di quadri, per la promozione ad ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti.

Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

Art. 120.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio i quali ricoprano una delle cariche previste dal 1° comma del precedente art. 80 si applicano le norme contenute in detto articolo e nel 2° comma del successivo art. 85.

Art. 121.

(Art. 104 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 ed art 32 legge 6 giugno 1935, n. 1404)

I capitani di fregata che vennero assegnati ai servizi sedentari in applicazione dell'art. 104 del testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e che ora fanno parte del ruolo comandi marittimi, avendo optato per le condizioni stabilite dal citato art. 104, possono essere mantenuti in servizio permanente effettivo, a giudizio insindacabile del Ministro, ma non oltre il 53° anno di età.

Questi ufficiali, finchè sono mantenuti in servizio, occupano altrettanti posti nel ruolo organico.

All'atto della loro dispensa dal servizio, essi sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, che è regolata dalle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, eccetto che per la durata e per il trattamento di quiescenza.

Durante l'aspettativa, gli ufficiali di cui sopra possono essere promossi capitani di vascello quando siano promossi a tale grado tutti i capitani di fregata in S.P.E iscritti nel 2° quadro nel quale essi non furono compresi — salvo al Ministro la facoltà prevista dal primo comma del precedente articolo 116 — ed hanno diritto, nel nuovo grado, agli assegni sulla base di quelli spettanti ai capitani di vascello in servizio permanente effettivo

La durata dell'aspettativa concessa a questi ufficiali, anche se promossi, non può eccedere i 4 anni, allo scadere dei quali, o anche prima, se raggiungono l'età di 55 anni, gli ufficiali stessi sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 117.

Art. 122.

(Art. 52 e 55 legge 8 luglio 1926, n. 1178 e art. 35 legge 6 giugno 1935, n. 1404)

I tenenti colonnelli ed i maggiori del corpo del Genio navale ed i maggiori del ruolo transitorio macchina, trasferiti in detto corpo o ruolo a mente del comma *c*) dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n 1178, quando colpiti dai limiti di età del loro grado, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Tale aspettativa è regolata con le norme del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, eccetto che per la durata e per il trattamento di quiescenza.

Durante l'aspettativa, gli ufficiali suddetti possono conseguire la promozione al grado immeditamente superiore, dopo gli ufficiali di pari grado e pari anzianità in S.P.E. già trasferiti o confermati nel corpo del Genio navale e liquidano gli assegni sulla base di quelli che spettano agli ufficiali in servizio permanente effettivo del grado raggiunto.

La durata dell'aspettativa concessa a questi ufficiali, anche se promossi, non può eccedere i 4 anni, allo scadere dei quali, od anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali stessi sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 117.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 89, 2° comma, e 116, 2° periodo del 1° comma e 2° comma.

Art. 123.

(Art. 32, ultimo comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

Per la prima formazione del ruolo dei servizi del corpo del Genio navale sono trasferiti in detto ruolo, d'autorità o a domanda, a giudizio del Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, i colonnelli del Genio navale nel numero indicato nelle annesse tabelle.

Art. 124.

(Art. 33, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404 e art. 33-bis aggiunto a detta legge con l'art. 6 R. D. L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificato).

Le eventuali vacanze che si verificassero fino al 31 dicembre 1938 nei ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi saranno colmate a giudizio del Ministro per la marina con promozioni o con trasferimenti dai ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni o con entrambi i sistemi nell'anno stesso in cui si verificheranno o nell'anno suc-

cessivo. Se si provvede con trasferimento di ufficiali dai ruoli dei comandi navali o delle direzioni, si fa luogo nei ruoli stessi ad altrettanto promozioni in eccedenza a quelle fissate per lo stesso anno dalle tabelle annesse al presente testo unico.

Art. 125.

(Art. 33, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

Le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, sino al 31 dicembre 1940, provvedono innanzi tutto alle designazioni per l'inscrizione nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, delle direzioni o dei servizi secondo le norme del regolamento, quindi alla compilazione delle graduatorie ed elenchi previsti dal presente testo unico.

Art. 126.

(Art. 89 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Finchè il ruolo degli ufficiali delle armi navali non sarà completo, il Ministro per la marina, allo scopo di regolare l'avanzamento degli ufficiali delle armi navali in modo che esso non sia sensibilmente diverso da quello degli ufficiali di vascello, ha facoltà di stabilire annualmente i ruoli dei vari gradi nei limiti dei relativi organici.

Art. 127.

Per i capitani delle armi navali promossi **anteriormente al 1° febbraio 1932** il periodo d'imbarco agli effetti dell'avanzamento è **ridotto ad anni due, compiuti, complessivamente,** nel grado di capitano e gradi inferiori.

Art. 128.

(Art. 104-bis T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, aggiunto con l'art. 9 della legge 29 gennaio 1934, n 164).

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere **in servizio permanente,** fino al limite di età prescritto per il loro grado, i capitani di porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in **servizio permanente effettivo. Gli ufficiali così trattenuti occupano altrettanti posti** nel ruolo organico.

Essi possono essere dispensati dal servizio attivo, anche prima di raggiungere il limite di età per il loro grado.

Art. 129.

(Art. 78, lettera A), 1°, 2° e 3° comma T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

Ai guardiamarina e sottotenenti per la **direzione delle macchine** di complemento che abbiano ottenuto, **in seguito a loro domanda,** di essere trattenuti in servizio temporaneo al **termine della ferma** di leva, vincolandosi a prestar servizio **non interrotto per tre anni** dopo tale ferma, ed ai guardiamarina e sottotenenti di **complemento** della Regia marina che siano stati comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva, si applicano le norme di cui al precedente art. 93.

NOTE ALLE TABELLE.

1. Le norme relative alla determinazione degli incarichi **equipollenti** previsti dalle tabelle dal n. 1 al n. 8 incluso, ai loro limiti ed alla data di applicazione saranno **stabiliti dal Regolamento. Lo** stesso Regolamento stabilirà quali degli incarichi riconosciuti **equipollenti sino alla data dell'entrata in vigore** del presente testo **unico debbano, e per quale durata, continuare ad avere** efficacia.

2. Le tabelle, dal n. 9 al n. 15 **incluso, stabiliscono il numero delle vacanze e delle promozioni per la prima formazione del Ruolo dei Comandi marittimi del Corpo di Stato Maggiore e del Ruolo dei Servizi del Corpo del Genio navale, per l'assestamento degli organici dei vari corpi, ruoli e gradi e, infine, per il ritmo normale dell'avanzamento.**

Le vacanze sono stabilite **in base agli organici riportati nelle tabelle stesse.**

3. Nella eventualità che, dovendosi apportare **delle varianti proporzionali alle vacanze nei casi previsti dal presente testo unico, ne risultino frazioni di unità,** queste, in massima, saranno trascurate, se inferiori a 0,5, ed arrotondate alla unità superiore, se uguali o superiori a 0,5.

TABELLA N. 1.

(Tabella *A* T. U. 7 novembre 1929, 2007, modificata dall'art. 23 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modif.)

Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da ammiraglio di squadra ad ammiraglio di armata....	—	—	—
Da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra	12 mesi	12 mesi	In effettivo comando di forze navali o di divisione nel grado di ammiraglio di divisione, salvo il disposto dell'art. 42.
Da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione....	6 mesi	—	—
Da capitano di vascello a contrammiraglio (1)......	3 anni	2 anni	Di cui almeno uno in comando di nave o di flottiglia nel grado di capitano di vascello, potendo l'altro essere effettuato come Capo di Stato Maggiore di forze navali, salvo il disposto dell'art. 42.
Da capitano di fregata a capitano di vascello (1)....	Id.	3 anni	Di cui almeno uno in comando nel grado di capitano di fregata.
Da capitano di corvetta a capitano di fregata (1)......	Id.	3 anni	Di cui almeno uno in comando nel grado di capitano di corvetta.
Da tenente di vascello a capitano di corvetta.......	6 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in comando, nel grado di tenente di vascello (2) Superare la Scuola di comando.
Da sottotenente a tenente di vascello..................	4 anni	27 mesi	Superare il corso superiore.
Da guardiamarina a sottotenente di vascello........	1 anno	9 mesi	—

(1) Per i capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta del ruolo dei Comandi marittimi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) L'incarico di 1° direttore di tiro su grandi unità o di capo servizio tiro dell'armata o di una squadra navale è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

N. B. — Per il conferimento della carica di Ammiraglio di Squadra designato di Armata occorre di avere esercitato per un anno il Comando di una Squadra Navale, salvo il disposto dell'art. 42.

TABELLA N. 2.

(Tabella *B* T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificata dall'art. 23 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificata)

Ufficiali del Corpo del genio navale.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno un anno nel grado di colonnello come direttore delle costruzioni navali o capo ufficio tecnico della Regia marina o incarico equipollente.
Da tenente colonnello a colonnello (1)	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vice direttore o sotto direttore delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello (1)	Id.	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina, salvo il disposto dell'art. 41.
Da capitano a maggiore	6 anni	4 anni	Di cui almeno uno quale direttore di macchina e due in servizio di macchina, salvo il disposto dell'art. 41. Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	4 anni (2)	18 mesi (per questo grado e il seguente)	Superare gli esami prescritti. In servizio di macchina.
Da sottotenente a tenente	1 anno		

(1) Per i tenenti colonnelli ed i maggiori del ruolo dei servizi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.
(2) Per i tenenti del Genio navale, nominati tali in seguito a concorso fra laureati, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni tre.

TABELLA N. 3

(Tabella *C* T. U. 7 novembre 1929 n. 2007, modificata dagli art. 23 e 24 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificata

Ufficiali del Corpo armi navali.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—
Da maggiore generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno un anno in qualità di direttore dei lavori o incarico equipollente
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi in qualità di vice direttore in una direzione di lavori o in qualità di sotto direttore dei lavori o incarico equipollente
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—
Da capitano a maggiore	6 anni	2 anni	Superare gli esami prescritti
Da tenente a capitano	4 anni (1)	1 anno	Complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente. Superare gli esami prescritti
Da sottotenente a tenente	1 anno	—	—

(1) Per i tenenti del Corpo Armi navali, nominati tali in seguito a concorso fra laureati il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni tre.

TABELLA N. 4.
(Tabella *D*-1 T. U.
7 novembre 1929, n. 2007,
modificata dall'art. 23 della legge
30 maggio 1932, n. 593, modificata).

Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.
(*Ufficiali medici*).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno un anno come direttore di ospedale nel grado di colonnello
Da tenente colonnello a colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi come vice-direttore di ospedale nel grado di tenente colonnello o sotto direttore o incarico equipollente
Da maggiore a tenente colonnello	Id.	—	—
Da capitano a maggiore..	6 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano....	3 anni	6 mesi	Superare gli esami prescritti

TABELLA N. 4-*bis*.
(Tabella *D*-2 T. U.
7 novembre 1929, n. 2007,
modificata dall'art. 23 della legge
30 maggio 1932, n. 593, modificata)

Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.
(*Ufficiali chimici farmacisti*).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	—
Da capitano a maggiore....	6 anni	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano....	3 anni	Superare gli esami prescritti.

TABELLA N. 5.
(Tabella *E* T. U.
7 novembre 1929, n. 2007,
modificata dall'art. 23 della legge
30 maggio 1932, n. 593, modificata).

Ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale....................	3 anni	—	Di cui almeno un anno nel grado di colonnello come direttore di Commissariato o cariche equipollenti.
Da tenente colonnello a colonnello....................	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vice direttore o capo sezione di Commissariato o capo ufficio amministrativo della Regia accademia navale o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello....................	Id.	—	—
Da capitano a maggiore.....	6 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente ..	1 anno	6 mesi	—

TABELLA N. 6.

(Tabella *F* T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificata dall'art. 23 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificata).

Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	6 mesi	—
Da colonnello a maggiore generale	3 anni	Dei quali due come comandante di un Compartimento marittimo sede di direzione marittima o incarico equipollente.
Da tenente colonnello a colonnello	3 anni	Dei quali due come comandante di un Compartimento marittimo o comandante in 2° di un compartimento marittimo sede di direzione marittima o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	Dei quali due come Comandante o comandante in 2° di un compartimento marittimo.
Da capitano a maggiore	6 anni	Dei quali due a capo del Circondario marittimo o come ufficiale in 2° di un Compartimento marittimo. Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente	1 anno	

TABELLA N. 7.

(Tabella *G* T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificata dall'art. 23 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificata).

Ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

GRADO	Permanenza nel grado
Da tenente a capitano	1 anno
Da sottotenente a tenente	1 anno o 6 mesi

TABELLA N. 8.

Tabella *H* T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificata dall'art. 23 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificata).

Ufficiali del ruolo transitorio di macchina.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da capitano a maggiore	6 anni	2 anni	Di cui almeno uno di direzione di macchina nel grado di capitano
Da tenente a capitano	3 anni	2 anni o 6 mesi complessivamente	—
Da sottotenente a tenente	1 anno o 6 mesi		—

I sottotenenti ed i tenenti inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio di macchina sono scrutinati per corso.

TABELLA 9.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi Navali (Ruolo C. N.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
		Vacanze necessarie					Vacanze necessarie					Vacanze necessarie			
	Posti di ruolo	Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)	Posti di ruolo	Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)	Posti di ruolo	Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1935	67	—	—	—	—	129	—	—	—	—	146	—	—	—	—
1936	64	6	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado.	17	122	13	11	8	32	147	5	19	12	36
1937	61	6 (2)			17	118	12 (2)	11	9	32	155	5 (2)	20	13	38
1938	59	5			18	112	12	13	9	34	157	4	22	13 (7)	39
1939	59	4 (3)			16	112	12 (5)	14	10	36	157	9 (5)	30	13	52
1940	59	3 (4)			14	112	12 (5)	13	11	36	157	8 (6)	30	12	50
1941	59	2			12	112	6	12	4	22	157	3	22	4	29
1942	59	2			12	112	6	12	4	22	157	3	22	4	29

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280 ed a far tempo dall'anno 1937 quelle derivanti dagli aumenti di organico di cui al R. Decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824.
(2) A diminuzione del Ruolo dei Comandi navali per costituzione del Ruolo dei Comandi marittimi.
(3) Di cui 2 a diminuzione del Ruolo dei Comandi navali per costituzione Ruolo dei Comandi Marittimi.
(4) Di cui 1 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.
(5) Di cui 6 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.
(6) Di cui 5 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.
(7) Di cui 3 in ciascun anno a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.
NOTA. — Due dei posti di Contrammiraglio possono essere riservati a Capitani di Vascello provenienti dal Ruolo dei Comandi Marittimi, senza diritto però ad ulteriore avanzamento ad Ammiraglio di divisione.

TABELLA 10.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi marittimi (Ruolo C. M.)

Anni	CAPITANI DI VASCELLO							CAPITANI DI FREGATA							CAPITANI DI CORVETTA						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie				Immissioni nel grado			Vacanze necessarie				Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			
	Dal pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	Promozioni al grado super.	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo	Dal pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo	Dal pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inf. del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo
1936	6	—	6	Quando vengano attribuiti a C. V. del ruolo C. M. posti di C. A. nel ruolo C. N. (1)	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	—	6	13	—	13	—	—	—	13	5	3	8	—	—	—	8
1937	6	—	6			—	12	12	—	12	—	—	—	25	5	3	8	—	—	—	16
1938	5	—	5			—	17	12	—	12	—	—	—	37	4	3	7	—	—	—	23
1939	4	2	6			4	19	12	2	14	2	6	8	43	9	4	13	2	2	4	32
1940	3	2	5			4	20	12	2	14	2	6	8	49	8	4	12	2	2	4	40
1941	2	2	4			4	20	6	2	8	2	6	8	49	3	4	7	2	5	7	40
1942	2	2	4			4	20	6	2	8	2	6	8	49	3	4	7	2	5	7	40

(1) I capitani di vascello del Ruolo C.M. possono avanzare al grado di Contrammiraglio nel Ruolo C.N. nel limite massimo di due senza diritto ad ulteriore promozione in S.P.E.

TABELLA 11.

CORPO DEL GENIO NAVALE. — Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione in ausiliaria, dimiss. ecc. (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss. ecc. (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss. ecc. (1)	Totale (1)
1935	12	—	—	—	—	46	—	—	—	—	52	—	—	—	—
1936	11	1	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado.	3	42	4	2	2	8	48	5	4	3	12
1937	11	1 (2)			4	38	3 (3)	3	2	8	49	5 (3)	5	5	15
1938	12	1			6	35	3	5	1	9	47	4	6	5 (5)	15
1939	13	—			4	33	3 (4)	4	2	9	47	3 (4)	7	5	15
1940	13	—			3	31	3 (4)	3	1	7	47	2 (5)	5	5	12
1941	13	—			3	31	1	3	2	6	47	1	6	2	9
1942	13	—			3	31	1	3	1	5	47	1	5	3	9

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280 ed a far tempo dall'anno 1937 quelle derivanti dagli aumenti di organico di cui al R. Decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824.
(2) In base all'art. 123 del T. U. ed a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.
(3) A diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.
(4) Di cui 2 a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.
(5) Di cui 1 in ciascun anno a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.

TABELLA 12.

CORPO DEL GENIO NAVALE - Ruolo dei Servizi - (Ruolo S.)

Anni	COLONNELLI							TENENTI COLONNELLI							MAGGIORI						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo
	Dal pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. ruolo S.	Totale	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Dai pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. ruolo S.	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Dai pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. ruolo unico	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale	
1936	1	—	1	—	—	—	1	4	—	4	—	—	—	4	5	1	6	—	—	—	6
1937	1	—	1	—	—	—	2	3	—	3	—	—	—	7	5	1	6	—	—	—	12
1938	1	—	1	—	—	—	3	3	—	3	—	—	—	10	4	1	5	—	—	—	17
1939	—	1	1	—	1	1	3	3	1	4	1	1	2	12	3	3	6	1	2	3	20
1940	—	—	—	—	—	—	3	3	1	4	—	2	2	14	2	3	5	1	2	3	22
1941	—	1	1	—	1	1	3	1	1	2	1	1	2	14	1	2	3	1	2	3	22
1942	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	—	2	2	14	1	2	3	1	2	3	22

TABELLA 13.

CORPO SANITARIO (MEDICI)

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1935	7	—	—	—	30	—	—	—	36	—	—	—
1936	7	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	Fino a completamento delle vacanze necessario nel grado.	2	30	2	2	4	36	4	2	6
1937	8			3	30	3	2	5	36	5	2	7
1938	10			4	30	4	2	6	38	6	4	10
1939	10			2	30	2	2	4	39	4	3	7
1940	10			2	30	2	2	4	39	4	2	6
1941	10			2	30	2	2	4	39	4	2	6
1942	10			2	30	2	2	4	39	4	2	6

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1230.

TABELLA 14.

CORPO DI COMMISSARIATO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1935	9	—	—	—	30	—	—	—	38	—	—	—
1936	9	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado.	2	30	2	2	4	39	4	3	7
1937	9			2	30	2	2	4	40	4	3	7
1938	11			4	31	4	3	7	42	7	4	11
1939	11			3	32	3	3	6	43	6	3	9
1940	11			2	32	2	2	4	44	4	4	8
1941	11			2	32	2	3	5	44	5	2	7
1942	11			2	32	2	2	4	44	4	3	7

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1936-XIV, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1230.

TABELLA 15.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale
1935	12	—	—	—	41	—	—	—	52	—	—	—
1936	12	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	Fino a completamento delle vacanze necessario nel grado.	2	41	2	3	5	52	5	3	8
1937	12			3	41	3	3	6	52	6	3	9
1938	12			2	41	2	3	5	52	5	3	8
1939	12			3	41	3	3	6	52	6	3	9
1940	12			2	41	2	3	5	52	5	3	8
1941	12			3	41	3	3	6	52	6	3	9
1942	12			2	41	2	3	5	52	5	3	8

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la Marina:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9101251) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.